

N. 349/2013 R.G.  
 N. SENT.  
 N. CRON.  
 N. REP.

N. 751/13 SENT.  
 N. 349/13 R.G.  
 N. 168/13 CRON.  
 N. 773/13 REP.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, sezione feriale,  
 composta dai Magistrati:

- dott. Oliviero DRIGANI Presidente rel.
- dott. Vincenzo COLARIETI Consigliere
- dott.ssa Francesca MORELLI Consigliere

OGGETTO: OPPO-  
 SIZIONE ALLA  
 SENTENZA DI  
 CHIARATIVA E  
 FACILITAZIONE  
 (ART. 18)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di reclamo ex art. 18 L.F. iscritto  
 al n. 349/2013 R.G., promossa con reclamo depositato  
 il 28.5.2013

DA

, nella sua veste di ex-socio unico e  
 liquidatore di s.r.l., rappresentato e  
 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti  
 del Foro di Udine e con  
 domicilio eletto nello studio dell'avv.

in

giusta

mandato a margine dell'atto di reclamo;

- RECLAMANTE -

CONTRO

1) FALLIMENTO

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Curatore avv.

domiciliato in

nello

studio del difensore avv.

come da

procura speciale in calce, alla comparsa di

costituzione in sede di reclamo;

- RECLAMATO -

2) |

- RECLAMATA, CONTUMACE -

3) PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore  
Generale della Repubblica di Trieste;

- INTERVENIENTE -

OGGETTO: Fallimento.

Reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.  
29/13 dd. 26/29.4.2013, iscritto a ruolo il 28.5.2013  
e trattenuto in decisione alla udienza del 24.7.2013  
sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per il reclamante:

"Ricorre a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, affinché  
voglia, ai sensi dell'art. 18 L.F., revocare il

A.

Fallimento n. 27/2013 della cessata s.r.l.  
unipersonale (P.I. 02321650307) già in liquidazione,  
dichiarato con sentenza n. 29/2013 del 26/04/13 del  
Tribunale di Udine, per i motivi esposti in narrativa  
e con condanna degli eventuali resistenti alle spese  
di lite".

Per il reclamato sub 1):

"Chiede che il reclamo venga respinto in quanto  
giuridicamente infondato, con vittoria di onorari e  
spese. Si segnala che il fallimento è stato ammesso  
dal Giudice Delegato al patrocinio a spese dello  
Stato.

In mero subordine, in caso di accoglimento del  
gravame, si chiede che lo stato di insolvenza della  
società venga segnalato al P.M. ex art. 7 L.F."

Per il Pubblico Ministero interveniente:

"Aderisce alle conclusioni formulate dal Curatore,  
chiedendo l'accoglimento delle stesse".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione:

(sentenza redatta ai sensi degli artt. 132, comma secondo n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 58 legge 18.6.2009 n. 69).

\*\*\*

premesse che con sentenza n. 29/13 dd. 26/29.4.2013 il Tribunale di Udine, a seguito di istanza presentata da [redacted] ha dichiarato il fallimento di [redacted] s.r.l., rilevando in particolare - quanto allo stato di insolvenza in cui si trova la debitrice, impossibilitata a far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte - che il credito della ricorrente (pari ad €. 81.900,00 in linea capitale, al netto di tutti gli accessori) "... è accertato in sentenza di primo grado esecutiva nel capo di condanna (anche se appellata dalla resistente), senza alcuna possibilità di regolare adempimento né di questa né di altre obbligazioni, posto che parte resistente è stata estinta con cancellazione dal registro delle imprese in data 8.1.2013 (e, quindi, alcuni giorni prima della pronuncia della sentenza di condanna)", e richiamando poi il contenuto della nota integrativa al bilancio di liquidazione in ordine all'inesistenza di crediti e, per contro, alla presenza di debiti tributari per



oltre 4 milioni di Euro;

rilevato altresì che il presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento è stato affermato in ragione del concreto superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma secondo, L.F., poiché in particolare "...il bilancio al 31.12.2010 indica un attivo patrimoniale di €. 329.694 e l'ammontare dei debiti - alla luce delle predette evidenze del bilancio finale di liquidazione - è ben superiore al limite di €. 500.000";

atteso che avverso la sentenza nella veste di ex-socio unico e liquidatore di s.r.l., ha presentato tempestivo reclamo ai sensi dell'art. 18 L.F., deducendo: 1) violazione di legge in relazione all'art. 15 L.F./inesistenza del credito dell'istante e di debiti scaduti in misura superiore ad €. 30.000,00, in quanto il credito vantato dalla - ancorché riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Udine n. 52/13 dd. 18.1.2013 (peraltro già impugnata in grado d'appello) - non implica la effettiva configurabilità del "debito scaduto"; 2) ulteriore inidoneità di tale sentenza a costituire presupposto per il fallimento, siccome resa nei confronti di un soggetto non più esistente e quindi "tamquam non esset"; 3) insussistenza in capo ad

dei requisiti di fallibilità di cui allo art. 1 L.F., tale norma essendo stata erroneamente interpretata nel senso che la consistenza dell'attivo patrimoniale (superiore alla soglia di €. 300.000,00) può essere riferita anche ad uno soltanto (e non a tutti) dei tre esercizi precedenti;

che la Curatela del Fallimento S.R.L., ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del reclamo richiamando adesivamente le argomentazioni contenute in sentenza;

che anche il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio in persona del Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, ha chiesto il rigetto del gravame riportandosi a quanto dedotto dalla Curatela;

che, per contro, la creditrice pur ritualmente citata in giudizio, non vi si è costituita;

che, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 18, comma quinto, L.F., all'udienza del giorno 24.7.2013 la Corte, sentite le parti, si è quindi riservata la conseguente decisione;

ritenuto che l'impugnazione è infondata, la reclamata sentenza dovendo senz'altro trovare piena conferma nei corretti termini motivazionali in essa enunciati, ai quali ben può farsi integrale riferimento (Cass.,



sez. 5<sup>^</sup>, 11.5.2012 n. 7347; sez. 6-5, 20.5.2011 n. 11138; sez. 2<sup>^</sup>, 12.8.2010 n. 18625; sez. 3<sup>^</sup>, 11.6.2008 n. 15483);

rilevato in particolare che: 1) ferma restando la piena idoneità della sentenza del Tribunale di Udine n. 52/13 dd. 18.1.2013 a confortare la posizione di quale "creditrice" ex art. 6 L.F. (cfr. Cass., Sez. Unite, 23.1.2013 n. 1521, nessun contrario elemento di valutazione potendosi del resto desumere dall'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà di quella sentenza emessa dalla 1<sup>^</sup> sezione di questa Corte in data 16.7.2013), risulta comunque tranciante la circostanza che a carico di . sono contestualmente maturati (come documentato dalla curatela fallimentare) debiti tributari per oltre 4 milioni di Euro, accertati con sentenze ormai irrevocabili; 2) la cancellazione di Autoinn U. dal registro delle imprese, intervenuta in data 8.1.2013, non implica l'inefficacia processuale della sentenza del Tribunale di Udine n. 52/13, in quanto - come sancito, da ultimo, da Cass., Sez. Unite, 12.3.2013 n. 6070 - la circostanza che tale evento interruttivo non sia stato fatto constare nel corso di quel giudizio ha determinato una situazione pur sempre riconducibile alla previsione di cui al

combinato disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c.: in ogni caso, poi, quanto è stato evidenziato sub 1) in ordine all'ammontare dei debiti maturati in capo ad s.r.l. renderebbe comunque irrilevante la doglianza in esame; 3) i requisiti di fallibilità delineati dall'art. 1 L.F. risultano tutti pienamente integrati, senz'altro infondato essendo l'assunto del reclamante secondo cui l'attivo patrimoniale della società dovrebbe superare la soglia di €. 300.000,00 in tutti e tre gli esercizi precedenti, posto che la triennalità - rispetto al mancato superamento di tale soglia - è richiesta soltanto ai fini dell'esclusione dalla fallibilità stessa;

ritenuto infine che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, sezione 2<sup>a</sup> civile, rigetta il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da

(nella sua veste di ex-socio unico e liquidatore di s.r.l.) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Udine n. 29/13 dd. 26/29.4.2013, che per l'effetto conferma; condanna a rifondere alla Curatela

del Fallimento s.r.l. le spese processuali, che liquida in complessivi € 2.200,00 (duemiladuecento//00) per compenso professionale, oltre a IVA e CPA come per legge;

da' atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di notifica della presente sentenza al reclamante.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24.7.2013.

Il Presidente estensore  
dott. Oliviero Drigani

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI ..... 28 AGO 2013 .....

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

La presente copia è conforme  
all'originale

Trieste, il 28 AGO 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

